



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- *Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";*
- *Visto il DPR 21.11.2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998;*
- *Visto il D.Lgs 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169;*
- *Visto il DPR 22.06.2009, n. 122;*
- *Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30.11.2007;*
- *Vista la Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008;*
- *Visto il D.Lgs 29.05.2017, n. 71;*
- *Considerati i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni contenuti nel PTOF d'Istituto;*
- *Visto il Regolamento d'Istituto;*
- *Visto il Patto di corresponsabilità educativa;*

***approva***

*il seguente*

### **Regolamento di Disciplina**

***con delibera N. 6 del 08/11/2019***

## **PARTE PRIMA**

- 1. Comportamenti individuali e di gruppo meritevoli di sanzione disciplinare;**
- 2. Sanzioni disciplinari.**

### **Art. 1 Generalità**

A norma dell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Pertanto il **Regolamento di Disciplina** individua:

- a) I comportamenti degli studenti, interni ed esterni, dentro e fuori all'edificio scolastico, contrari al patto educativo di corresponsabilità, inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento dell'iscrizione, tra lo studente e l'Istituto. Costituisce quindi infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3, c. 2 e seguenti del D.P.R. n.249/98, così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altri contesti esterni all'Istituto Scolastico, oltre a viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stage interni o esterni, tirocini interni o esterni.
- b) Le sanzioni disciplinari da irrogare.
- c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

### **Art. 2 Norme di garanzia**

- a. La responsabilità disciplinare è personale.
- b. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione

del profitto.

- d. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- e. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato e del principio della riparazione del danno, se dovuto.
- f. Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente.
- g. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale:
  - 1. Il Consiglio di Classe in composizione disciplinare per sospensioni non superiori ai 15 giorni.
  - 2. Il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare per sospensioni superiori ai 15 giorni.

### **Art.3 L'Organo di Garanzia Interno**

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto. La durata dell'Organo di Garanzia è biennale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale. In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti. Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente. I membri supplenti sono così individuati: docente, genitore e studente presenti nella Giunta Esecutiva.

### **Art.4 Tipologia delle Infrazioni Disciplinari**

**I comportamenti sanzionabili sono i seguenti:**

**A)** Disturbo, anche occasionale, alla quiete o alla serenità della vita scolastica, anche non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose ovvero congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche).

**B)** Mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la puntualità del rientro in classe la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze.

**C)** Offese alla dignità personale e il rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola anche attraverso azioni di violenza fisica e/o verbale (condotte anche attraverso le nuove tecnologie digitali e di rete).

**D)** Atteggiamenti persecutori e/o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo, cyberbullismo e quant'altro).

E) Mancato rispetto di norme di sicurezza o di una direttiva ricevuta da un componente del personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto.

F) Offese al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico e al prestigio della Scuola.

G) Danneggiamento, distruzione, dispersioni di cose, beni, oggetti, appropriazione di cose appartenenti alla Scuola, al personale o ad allievi meramente accidentale e non (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).

H) Commissione di reati che comportino gravi violazioni, compresi quelli che colpiscono l'integrità della persona ovvero del patrimonio dell'Istituto scolastico, ricomprese le occupazioni dei locali dell'edificio scolastico anche senza e con danneggiamento a quest'ultimo (resta fermo l'obbligo del risarcimento).

I) Violazione del divieto di fumo.

## Art.5 Le Sanzioni

Le sanzioni sono divise in:

### 1. SANZIONI DI PRIMO LIVELLO

- a. richiamo orale ai propri doveri;
- b) annotazione sul registro di classe;
- c) annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori da parte del docente/Dirigente Scolastico.

### 2. SANZIONI DI SECONDO LIVELLO

- d) allontanamento fino a cinque giorni;
- e) allontanamento fino a dieci giorni;

### 3. SANZIONI DI TERZO LIVELLO

- f) allontanamento da undici a quindici giorni;
- g) allontanamento superiore a quindici giorni con valutazione del comportamento inferiore a 6/10;
- h) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- i) allontanamento fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato.

### 4. SANZIONI ALTERNATIVE

Per la tipologia di sanzioni di 2<sup>o</sup> livello è sempre offerta allo studente sanzionato la facoltà di scelta di sottoporsi a sanzioni alternative in modo da convertire la sanzione inflitta in attività di natura sociale e/o culturale in favore della comunità scolastica, in orario non coincidente con quello delle lezioni, quali:

- lavori (es. pulizia e/o piccole manutenzioni) nei locali della scuola da definire con il Dirigente Scolastico. Queste attività, che sono da ritenersi di supporto ai collaboratori scolastici, debbono svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione). L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività;
- il ripristino del decoro dei locali della scuola;
- lavori nella biblioteca della scuola, da definirsi con i Docenti responsabili;
- attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- altre proposte del Consiglio di classe.

Le misure alternative sono da ritenersi non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

#### **Art. 6 Le circostanze che aggravano o attenuano la sanzione da irrogare**

##### **- *Costituiscono circostanza attenuante:***

- a) la mancanza di volontà;
- b) il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente;
- c) la situazione di disabilità psichica;
- d) l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione;
- e) la provocazione ricevuta.

##### **- *Costituiscono circostanza aggravante:***

- a) la recidiva;
- b) l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche;
- c) l'aver commesso l'infrazione in gruppo.

In caso di circostanza aggravante, si applica la sanzione superiore, in caso di circostanza attenuante quella inferiore, salvo il caso delle sanzioni di cui alla lett. h), la cui applicazione non può che essere il frutto di un apprezzamento approfondito del contesto e della gravità delle violazioni e non il risultato della semplice corrispondenza tra infrazione e sanzione prevista dal presente Regolamento.

#### **PARTE 2^: Procedura di Irrogazione delle Sanzioni Disciplinari**

#### **Art.7 Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 1^ livello**

##### **a. Richiamo orale/ammonizione verbale ai propri doveri:**

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente.

**b. Richiamo orale ai propri doveri e annotazione sul registro di classe:**

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro di classe.

**c. Annotazione sul registro di classe/ammonizione scritta e convocazione degli esercenti la potestà genitoriale:**

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e convoca gli esercenti la potestà genitoriale. La convocazione può essere disposta anche dal Dirigente Scolastico.

## **Art.8 Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 2<sup>^</sup> livello**

Il Presidente del Consiglio di Classe, per le mancanze disciplinari di 2<sup>^</sup> livello, di competenza del Consiglio di Classe in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico, idonea relazione, ovvero attraverso l'annotazione sul registro di classe, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese. Convoca, il Consiglio di Classe in composizione disciplinare (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato che ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva. Se lo studente incolpato è minorenni, vengono avvisati anche gli esercenti la potestà genitoriale. La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo sostituto ovvero dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase della deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Classe. Nella prima fase, il Presidente:

- nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
- verifica se vi siano componenti del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse e li fa allontanare;
- verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
- invita lo studente incolpato e gli esercenti la potestà genitoriale presenti ad accedere, rappresentando agli esercenti la potestà genitoriale che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. Proceda a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la potestà genitoriale;
- invita il Coordinatore della Classe a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione;
- se lo studente incolpato è presente, contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere interrogato o se vuole avvalere della facoltà di

non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. È facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore;

- ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente incolpato, se costui acconsente;
- gli esercenti la potestà genitoriale sullo studente minorenni incolpato possono soltanto assistere e si debbono astenere dall'intervenire;
- terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la potestà genitoriale presenti ad uscire;

La seconda fase (della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

- Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, e comunque in tempi brevissimi.
- Il Consiglio di Classe emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità, vale l'ulteriore voto del Presidente.
- La decisione, anche se priva di registrazione della motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e agli esercenti la potestà genitoriale, se presenti.
- Il Consiglio di Classe, peraltro deve comunicare la decisione comprensiva di motivazione, formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la potestà genitoriale se minorenni.
- In tutti i casi di irrogazione di sanzione di allontanamento di durata superiore a **tre giorni**, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C delibera, altresì, la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stage e tirocini presso enti esterni. Ovviamente, qualora vi siano motivi di particolare opportunità, la sanzione accessoria può non essere applicata.
- La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi all'Organo di Garanzia.
- Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. Nel periodo di allontanamento dalla scuola, superiore ai **10 giorni**, il Coordinatore di Classe stabilisce opportuni contatti con lo studente (e gli esercenti la potestà genitoriale nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

### **Art.9 Modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3<sup>^</sup> livello**

- Il Dirigente Scolastico, qualora non proceda con la convocazione del Consiglio di Classe per le mancanze disciplinari di 3<sup>^</sup> livello, ovvero per il procedimento di competenza del Consiglio di Istituto in composizione disciplinare, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al personale scolastico idoneo rapporto, ovvero attraverso l'annotazione sul Registro elettronico, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle persone offese. Il Dirigente Scolastico, aperto il fascicolo disciplinare, invia la

convocazione della Giunta Esecutiva.

- Propone, quindi, con specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione del Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare, trasmettendo il fascicolo disciplinare al Presidente del Consiglio d'Istituto. In questi casi, sia per la convocazione della Giunta Esecutiva che del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.
- Il Presidente del Consiglio d'Istituto convoca, **entro 15 giorni** dalla contestazione d'addebito, il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato, notificandogli atto d'incolpazione riportante gli estremi della infrazione commessa.
- La notificazione dell'atto di contestazione dell'addebito disciplinare e la comunicazione del giorno di celebrazione del procedimento è estesa, altresì, agli esercenti la potestà genitoriale se lo studente è minorenne. Lo studente ha facoltà di intervenire o meno, potendo far pervenire memoria difensiva.
- La seduta disciplinare è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Vice presidente espressamente delegato o in caso di impossibilità del Presidente a partecipare, e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase del deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase (cd camera di consiglio) è riservata unicamente al Consiglio di Istituto.

Nella prima fase, il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione della seduta in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio d'Istituto o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente.
2. Verifica se si vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse e li fa allontanare.
3. Verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse).
4. Invita lo studente incolpato e gli esercenti la potestà genitoriale presenti ad accedere, rappresentando agli esercenti la potestà genitoriale che possono assistere ma non possono assolutamente intervenire. Procede a far verbalizzare le generalità dello studente e degli esercenti la potestà genitoriale. In caso di assenza dello studente incolpato, verifica se costui sia stato regolarmente avvisato e in caso di minorenni se lo siano stati gli esercenti la potestà genitoriale, e se nulla osta, ordina a procedersi.
5. Invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione.
6. Se lo studente incolpato è presente, gli contesta l'infrazione disciplinare e lo invita ad esporre le sue difese, se vuole essere interrogato o se vuole avvalersi della facoltà di non rispondere o infine far verbalizzare delle dichiarazioni senza essere interrogato. È facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.



7. Ogni componente del Consiglio d'Istituto può fare domande allo studente incolpato, se costui acconsente.
8. Terminata la fase della istruzione dibattimentale, il Presidente dà lettura di tutti gli atti presenti nel fascicolo disciplinare, ivi comprese eventuali memorie prodotte dallo studente incolpato o dalle parti offese e, al termine, invita lo studente incolpato e gli esercenti la potestà genitoriale presenti ad uscire.

La seconda fase (fase della deliberazione) è finalizzata alle decisioni da assumere.

9. Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta il procedimento, può disporre la sua prosecuzione in altro giorno, e comunque in tempi brevissimi. Il Consiglio d'Istituto emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente. La decisione, anche se priva di registrazione della motivazione, può essere comunicata immediatamente allo studente incolpato e agli esercenti la potestà genitoriale, se presenti.
10. Il Consiglio di Istituto, comunque, dovrà comunicare la decisione comprensiva di motivazione formalmente sia all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare sia agli esercenti la potestà genitoriale se minorenni nel termine di 20 giorni.

#### **Art. 10 Criteri da seguire nei casi di irrogazione delle sanzioni disciplinari di 3<sup>o</sup> livello**

##### **a) Sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni.**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati posti in essere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, cyberbullismo ecc.), oppure come dispregio assoluto della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione Scolastica, o, infine deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 2) il fatto commesso deve essere di una tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, deroga insita nel rispetto dei principi e educativi e recuperativi che debbono essere coevi alla sanzione irrogata. A tal fine la durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

In questi casi il fatto disciplinare costituisce, altresì, ipotesi di reato e l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non esimono il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia alla Autorità Giudiziaria.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

## **b) Sanzioni che comportano l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria turbativa sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto, dovrà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. E' perciò doveroso verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

## **c) Sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Questa tipologia di sanzioni deve essere applicata quando, a giudizio del Consiglio d'Istituto, nei fatti contestati, **sussistano elementi concreti e precisi** tali da ravvisare violazioni di particolare gravità o ripetutamente reiterate o, comunque, tali da ingenerare un allarme sociale. Pertanto debbono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. situazioni di recidiva, nel caso di comportamenti che integrino reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello (sociale) della comunità scolastica;
2. non sono esperibili, a giudizio del Consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**Art.11 Ricorso dinanzi all'Organo di Garanzia interno** avverso alla sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro **15 giorni** dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia Interno alla scuola, che decide nel termine di **10 giorni** dalla presentazione del ricorso. Qualora l'Organo di Garanzia Interno non si pronunci entro detto termine, la sanzione di primo grado deve ritenersi confermata.

Il Presidente, acquisito il fascicolo disciplinare, convoca l'Organo di Garanzia Interno che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo disciplinare, del ricorso, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso. Lo studente sanzionato è chiamato a partecipare e possono, altresì, intervenire anche gli esercenti la potestà genitoriale qualora lo studente sia minorenni. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale.

Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto in composizione disciplinare e quant'altro), gli interessati possono richiedere di essere nuovamente ascoltati. In questo caso il Presidente comunica l'assenso o meno a quanto richiesto, dopo avere sentito i componenti dell'Organo di Garanzia Interno, appositamente convocati e comunica la decisione agli interessati.

La comunicazione della decisione avviene con le modalità appena esplicitate per i procedimenti dinanzi al Consiglio di Classe o d'Istituto in composizione disciplinare.

Dopo l'acquisizione della decisione dell'Organo di Garanzia interno rispetto all'irrogazione delle sanzioni, per gli interessati è possibile un secondo ricorso contro le sanzioni presentando ulteriore appello all'Organo di Garanzia Regionale disciplinato dal DPR 235/2007 art. 2, co. 3.

### **Art.12 La Conciliazione prima della seduta disciplinare**

Nei casi di infrazioni disciplinari per le quali si prevede la irrogazione di sanzioni di 2<sup>o</sup> livello, lo studente può attivare la procedura della conciliazione fino a 3 giorni prima della seduta del Consiglio di Classe in composizione disciplinare. Non possono chiedere l'attivazione della procedura della conciliazione gli studenti che ne abbiano già usufruito. Nel caso di studente minorenni, la procedura della conciliazione deve essere richiesta anche dagli esercenti la potestà genitoriale.

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, delega il Coordinatore di Classe ad individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, alla gravità della infrazione disciplinare commessa ed accertata.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione. Nel caso di studente minorenni, l'accettazione dell'attività alternativa è efficace solo col consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

Acquisita l'accettazione, il Dirigente scolastico ordina l'annotazione di una ammonizione/diffida scritta sul Registro di classe.

### **Art. 13 Il risarcimento del danno**

Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:

- 1) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- 2) nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- 3) nel caso che una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:

- a) qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- b) qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e cortile, sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,
- c) La Giunta Esecutiva stima i danni verificatisi e comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la potestà genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- d) Le somme derivate da risarcimenti saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.
- e) Gli studenti che si rendano disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza, possono eseguire piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere.

| <b>TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI INDIVIDUALI</b> |                           |  |   |
|---|---------------------------|--|---|
| <b>Infrazione</b>   | <b>Sanzioni generiche</b> | <b>Sanzioni in caso di reiterazione o di particolare gravità</b> | <b>Organi competenti alla irrogazione (qualora non risulti già intervenuto il DS con gli istituti conciliativi se richiesti dall'alunno/dalla famiglia)</b> |
|   |                           |  |   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p><b>A</b><br/>Disturbo anche occasionale e non, alla quiete o alla serenità della vita scolastica, anche non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose ovvero congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche).</p> | <p>1) Annotazione sul registro di classe.<br/>2) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>3) Allontanamento fino a 5 giorni dalla comunità scolastica.</p>  | <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 5 a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento superiore ai 15 giorni.</p> | <p>Docente/<br/>coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p> |
| <p><b>B</b><br/>Mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto riguardanti il rispetto degli orari, la puntualità del rientro in classe, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze.</p>   | <p>1) Annotazione sul registro di classe.<br/>2) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>3) Allontanamento fino a 5 giorni dalla comunità scolastica.</p>  | <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni.</p>   | <p>Docente<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe</p>  |
| <p><b>C</b><br/>Offese alla dignità personale e il rispetto della persona degli allievi o del personale della Scuola anche attraverso azioni di violenza fisica e/ o verbale (condotte anche attraverso le nuove tecnologie digitali e di rete).</p>  | <p>1) Annotazione sul registro di classe.<br/>2) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>3) Allontanamento fino a 10 giorni dalla comunità scolastica.</p> | <p>Allontanamento fino a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre 15 giorni.</p>   | <p>Docente/<br/>coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>D</b><br/>Atteggiamenti persecutori e/o prevaricatori nei confronti di altre persone (bullismo, cyberbullismo e quant'altro).</p>   | <p>1) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>2) Allontanamento fino a 10 giorni dalla comunità scolastica.</p>  | <p>Allontanamento fino a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre 15 giorni.</p>  | <p>Docente/<br/>coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto.</p> |
| <p><b>E</b><br/>Mancato rispetto di norme di sicurezza o di una direttiva ricevuta da un componente del personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto.</p> | <p>1) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>2) Allontanamento fino a 10 giorni dalla comunità scolastica.</p>  | <p>Allontanamento fino a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre 15 giorni.</p>  | <p>Docente/<br/>coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p>  |
| <p><b>F</b><br/>Offese al decoro all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico e al prestigio della Scuola.</p>  | <p>1) Annotazione sul registro di classe.<br/>2) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>3)Allontanamento fino a 5 giorni dalla comunità scolastica.</p> | <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre i 15 giorni.</p> | <p>Docente<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p>                    |
| <p><b>G</b><br/>Deterioramenti, dispersioni, ecc. del patrimonio dell'Istituto e/o della altrui proprietà (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).</p>               | <p>1) Annotazione sul registro di classe.<br/>2) convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>3)Allontanamento fino a 5 giorni dalla comunità scolastica.</p> | <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre i 15 giorni.</p> | <p>Docente<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p>                    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><b>H</b><br/>Danneggiamento, distruzione dispersioni di cose, beni, oggetti, appropriazione di cose appartenenti alla Scuola, al personale o ad allievi meramente accidentale e non (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).</p>  | <p>1) Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori.<br/>2) Allontanamento fino a 5 giorni dalla comunità scolastica.</p> | <p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 5 a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre i 15 giorni.</p>   | <p>Docente / coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p>   |
| <p><b>I</b><br/>Commissione di reati che comportino gravi violazioni, compresi quelli che violino l'integrità della persona ovvero del patrimonio dell'Istituto scolastico, ricomprese le occupazioni dei locali dell'edificio scolastico anche senza e con danneggiamento a quest'ultimo (resta fermo l'obbligo del risarcimento).</p> | <p>1) Convocazione dell'alunno/dei genitori.<br/>2) Allontanamento fino a 10 giorni dalla comunità scolastica.</p>                        | <p>Allontanamento fino a 15 giorni.<br/><br/>Allontanamento oltre 15 giorni.</p>  | <p>Docente/ coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe<br/><br/>Consiglio di Istituto</p>  |
| <p><b>L</b><br/>Violazione del divieto di fumo.</p>   | <p>Annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a € 275,00.</p>   | <p>Annotazione sul registro di classe e sanzione economica da € 27,50 a €275,00.<br/><br/>Dopo la seconda violazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni.</p> | <p>Personale appositamente nominato (n.b. la sanzione pecuniaria non viene acquisita a bilancio della scuola ma dal Min. Int.).<br/><br/>Docente/ coordinatore<br/><br/>DS<br/><br/>Consiglio di Classe</p> |